

L.R. 1 DICEMBRE 1999, N. 37. ISTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE REGIONALE, DENOMINATA: "MOLISE ACQUE".

Art. 5 Partecipazione dell'azienda a società. 1. L'azienda può partecipare a società di capitali o concorrere alla costituzione di società di capitali per l'espletamento di attività strumentali o di supporto ai servizi pubblici svolti dall'azienda stessa (6) .

(6) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 23 settembre 2002, n. 21. Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Registro delle imprese. 1. L'azienda è un ente pubblico economico, espleta attività d'impresa e viene iscritta al registro delle imprese ai sensi del codice civile e per gli effetti dell'art. 2188 del codice civile e per gli effetti dell'art. 2331 dello stesso. 2. L'Azienda possiede autonomia operativa, patrimoniale e gestionale, esercita attività d'impresa secondo i principi di efficienza, efficacia ed economica.».